

N. R.G. 16749/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **16749/2017**

tra

VINCENZO ROSIELLO

attore

e

UBI LEASING SPA

convenuto

LEASECO EUROPA SRL
DOMIZIA SPV SRL

interventuti

Oggi **25 novembre 2021** ad ore **12.20** sono comparsi:

Per parte opponente l'avv. Donini, in sostituzione dell'avv. Giuliano

Per UBI LEASING S.P.A. per LEASECO EUROPA SRL e per DOMIZIA SPV l'avv. AZZINI AUGUSTO, oggi sostituito dall'avv. Chiara D'Adda.

I procuratori delle parti si riportano agli atti e alle conclusioni come precisate all'udienza del 16.1.2020.

Il giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

Lorenzo Lentini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16749/2017** promossa da:

VINCENZO ROSIELLO (C.F. RSLVCN54M28A783B), con il proc. dom. avv. GIULIANO LUIGI,
Via Colonnette 82100 Benevento

attore opponente

contro

UBI LEASING S.P.A. (C.F. 01000500171), con il proc. dom. avv. AZZINI AUGUSTO, PIAZZA
DELLA LOGGIA, 5 25121 BRESCIA

convenuta

LEASECO EUROPA SRL (C.F.), con il proc. dom. avv. ZAGLIO ANDREA,
DOMIZIA SPV SRL (C.F.), con il proc. dom. avv. ZAGLIO ANDREA

interventuti



CONCLUSIONI

Per parte opponente:

“In ogni caso e nel merito, conclude per l'accoglimento delle domande formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, così come precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed, in particolare:

1) revocare il decreto ingiuntivo n. 5206/2017 e rigettare ogni avversa richiesta, in accoglimento di tutte le eccezioni, processuali e di merito, sollevate con l'atto di citazione;

2) in via riconvenzionale:

2.1) accertare e dichiarare la nullità della clausola penale di cui all'art. 18 del contratto del 12.03.2007;

2.2) accertare e dichiarare il diritto del Sig. Rosiello Vincenzo ad ottenere, ex art. 1526 c.c., la restituzione dei canoni di leasing pagati dal 2007 al 2012,

2.3) per l'effetto, condannare la UBI Leasing S.p.A. alla restituzione della somma pari ad € 235.951,68, oltre interessi;

3) in subordine, nel caso in cui dovesse essere ritenuta applicabile al contratto de quo la disciplina introdotta con la Legge 124/2017, accertare fin da questo momento il diritto dell'opponente ad ottenere il pagamento della somma che si ricaverà dalla vendita o da altra collocazione del bene oggetto del contratto di leasing, al netto di quanto dovuto a titolo di equo compenso;

4) in ogni caso, accertare e dichiarare d'ufficio l'illegittimità ed illiceità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora per superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, e, per l'effetto, revocare anche per tale motivo il decreto ingiuntivo, rideterminando la somma eventualmente dovuta, con esclusione degli interessi e con conseguente restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso;

5) con vittoria di spese e competenze di causa, con le maggiorazioni dovute a norma di legge e con attribuzione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.

Per la convenuta UBI LEASING SPA

“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, non sussistendo i richiesti presupposti di legge.

Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 1526 c.c., condannare controparte al pagamento dell'equo compenso, ricomprendente l'indennità di occupazione sino all'effettiva restituzione del bene, nonché il danno emergente e lucro cessante (come dettagliato in premessa).

In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari”.

Per le parti intervenute:

In via preliminare: autorizzare l'estromissione dal giudizio di UBI Leasing S.p.A.;

Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, poiché infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dando atto che, a seguito dell'intervenuta cessione



di crediti del 14 dicembre 2020, sopra meglio descritta, la titolarità del credito vantato in forza di tale decreto spetta in capo a Domizia SPV S.r.l.;

In via meramente subordinata: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità dell'art. 1526 c.c., condannare controparte al pagamento dell'equo compenso, ricomprensivo dell'indennità di occupazione sino all'effettiva restituzione del bene, nonché il danno emergente e lucro cessante, dando atto che, a seguito dell'intervenuta cessione di beni e rapporti giuridici del 14 dicembre 2020, sopra meglio descritta, la titolarità di tale credito spetta in capo a Leaseco Europa S.r.l.;

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'opposizione è proposta contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto da UBI LEASING S.P.A. nei confronti di VINCENZO ROSIELLO (titolare di impresa individuale) per l'importo di euro 214.493,19, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di canoni scaduti insoluti e interessi di mora del contratto di leasing immobiliare n. 20043/IM stipulato tra le parti il 12 marzo 2007.

L'opponente fonda l'opposizione principalmente sul controcredito scaturente dall'applicazione dell'art. 1526 c.c. al rapporto (disposizione in tesi applicabile a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento comunicata dalla concedente) con conseguente diritto alla restituzione dei canoni di leasing pagati dal 2007 al 2012 (quantificati in euro 235.951,68,), al netto del corrispettivo dovuto a titolo di equo compenso.

In sede di opposizione ROSIELLO chiede dunque la revoca del d.i. opposto sulla base del suddetto motivo.

Con la memoria ex art. 183, c.6, n. 1 c.p.c. l'opponente amplia il tema di lite formulando ulteriori contestazioni attinenti al rapporto e modificando di conseguenza le proprie domande.

In particolare allega:

- la nullità della clausola penale di cui all'art. 18 del contratto del 12.03.2007 sia per contrasto con l'art. 1526 c.c. sia perché vessatoria ed eccessivamente onerosa, idonea a “ *determinare un*



ingiustificato arricchimento del concedente, in quanto quest'ultimo verrebbe chiaramente a conseguire più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere nell'ipotesi di regolare adempimento dell'utilizzatore";

- la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi di mora per superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, con conseguente rideterminazione della somma eventualmente dovuta, con esclusione degli interessi e con conseguente restituzione di quanto eventualmente pagato in eccesso.

In subordine chiede che, nel caso in cui dovesse essere ritenuta applicabile al contratto *de quo* la disciplina introdotta con la Legge 124/2017, sia accertato il proprio diritto ad ottenere il pagamento della somma che si ricaverà dalla vendita o da altra collocazione del bene oggetto del contratto di leasing, *"al netto di quanto dovuto a titolo di equo compenso"*.

2. Parte convenuta contesta le eccezioni avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, concludendo per la conferma del decreto e il rigetto delle domande riconvenzionali.

Eccepisce la carenza di interesse ad agire in capo alla controparte in relazione alla domanda di restituzione dei canoni e di accertamento della nullità della clausola penale, *"non essendo ancora stato restituito il bene"*, evidenziando che la somma azionata in via monitoria rappresenta unicamente l'importo dei canoni scaduti e degli interessi di mora.

Contesta a livello generale l'applicabilità al rapporto dell'art. 1526 c.c..

3. All'esito della prima udienza il Tribunale ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto. Successivamente ha rigettato le istanze istruttorie e fissato udienza di precisazione delle conclusioni, poi rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c



Con atto del 9.11.2021 sono intervenute *ex art. 111 c.p.c.* DOMIZIA S.P.V. SRL, LEASECO EUROPA SRL, qualificandosi rispettivamente cessionaria del credito per cui è lite e proprietaria dell'immobile.

4. L'opposizione è infondata

Circa il *quantum* del credito, la morosità alla base della risoluzione contrattuale per inadempimento non è contestata tra le parti, come già evidenziato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione della p.e.: peraltro, trattandosi di contratto con piano di restituzione predefinito, sul debitore grava l'onere di provare il corretto adempimento, circostanza neppure allegata dall'opponente.

Per il resto tutte le domande e le eccezioni dell'opponente fondate sull'applicabilità dell'art. 1526 c.c. al rapporto sono infondate in diritto, alla luce del consolidato orientamento di questa Sezione, secondo cui l'art. 1526, primo comma, c.c. è derogato dalla disciplina pattizia delle conseguenze della risoluzione (*i.e.* dalla clausola penale prevista all'art. 18 del contratto), che non contrasta con i limiti imposti dall'art. 1526, comma secondo, c.c., nella misura in cui riconosce all'utilizzatrice la deduzione dal credito complessivo del valore residuo del bene (*cf.* Trib. Brescia, 4 maggio 2021: *"si ritiene infatti che la clausola penale contenuta nell'art. 16 delle condizioni generali del contratto di leasing immobiliare sia pienamente legittima e compatibile con l'art. 1526 c.c. invocato dall'attore, ove appena si consideri che la norma, se al comma 1° prevede per il venditore l'obbligo di restituzione delle rate riscosse e il diritto al pagamento di equo compenso per l'uso della cosa (in aggiunta logicamente alla restituzione del bene di proprietà), statuisce inoltre al comma 2° che i contraenti possano convenire che le rate pagate restino*



acquisite al venditore a titolo d'indennità (e la clausola 16 prevede appunto il diritto del concedente a pretendere i canoni e a trattenere quelli già percepiti sino alla risoluzione del contratto); e che lo stesso comma 1° fa salvo inoltre il diritto del venditore al risarcimento del danno, e va da sé che anche la quantificazione del danno, come l'indennità, ben possa essere preventivamente determinata dalle parti con clausola penale, e che tale indubbiamente deve qualificarsi la previsione contrattuale del diritto del concedente di pretendere, a titolo di danno, importo corrispondente all'attualizzazione delle rate a scadere e del prezzo di riscatto dedotto il ricavato della vendita del bene immobile recuperato”).

5. Sulla base di tale principio di diritto anche la domanda di accertamento della nullità della clausola penale sopra richiamata va ritenuta infondata, trattandosi di pattuizione rispettosa dell'art. 1526 c.c., oltreché sostanzialmente sovrapponibile alla disciplina speciale attualmente in vigore, considerazione che induce a escludere qualsiasi profilo di vessatorietà. Peraltro sul punto si osserva che la clausola penale in questione, così come strutturata, pone le parti esattamente nella situazione in cui si sarebbero trovate in caso di regolare esecuzione delle rispettive prestazioni, non ravvisandosi dunque alcuna evidenza di ingiustificato arricchimento.

Resta impregiudicata la facoltà per l'utilizzatore, nell'ipotesi in cui il valore residuo dell'immobile superi l'importo spettante alla concedente in forza della clausola penale (peraltro non azionata in questo giudizio), di agire in un autonomo giudizio ai fini della restituzione della differenza, dovendosi osservare che in questa sede l'opponente non ha documentato il ricollocamento dell'immobile sul mercato: invero agli atti si ha evidenza solo dell'iniziativa cautelare intrapresa dalla controparte per ottenere coattivamente il rilascio dell'immobile, rilascio che, per quanto consta, non risulta ancora eseguito, nonostante l'ordinanza cautelare di accoglimento emessa da questo Tribunale).



6. Il tasso di interesse di mora dedotto in contratto (12%) non è usurario, risultando sensibilmente inferiore al tasso soglia calcolato, sulla base dei criteri indicati da Cass. S.U. n. 19597/2020 (pari approssimativamente al 14,5%)
7. L'infondatezza della domanda subordinata deriva dalla considerazione per cui la Legge n. 124/2017 non è applicabile al rapporto in esame, risolto per inadempimento prima dell'entrata in vigore delle relative disposizione in materia di leasing (v. lettera raccomandata del 26.12.2016). Al riguardo ci si limita a osservare che il diritto dell'utilizzatore a vedersi riconosciuto il ricavato della vendita dell'immobile è già sancito nel contratto e non è oggetto di contestazione avversaria, con le conseguenti ricadute in punto di interesse ad agire. In ogni caso la relativa domanda di accertamento non può essere accolta in quanto formulata mediante espresso richiamo all'equo compenso, ossia postulando l'applicabilità dell'art. 1526, primo comma, c.c. a un rapporto che, come detto, è regolato esclusivamente dalla disciplina pattizia.
8. La soccombenza integrale comporta la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalle controparti, assistite dalla medesima difesa tecnica. Tali spese vanno liquidate in base ai parametri medi (tranne per la fase istruttoria, in relazione alla quale vanno applicati i minimi tariffari, alla luce dell'assenza di approfondimenti istruttori), previsti dal d.m. 55/2014 per le cause di valore pari al presente, tenuto conto delle fasi in concreto esperite.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita:

- a) RIGETTA l'opposizione, siccome infondata, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 5206/2017;



b) RIGETTA, in quanto infondate, tutte le domande svolte in via riconvenzionale da VINCENZO ROSIELLO nei confronti di UBI LEASING S.P.A.;

b) CONDANNA parte opponente VINCENZO ROSIELLO a pagare a UBI LEASING S.P.A., DOMIZIA SPV S.R.L. e LEASECO EUROPA S.R.L., in solido, le spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese generali forfetarie (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso a Brescia il 25.11.2021 con sentenza pronunciata all'esito di udienza di discussione *ex art. 281sexies* c.p.c. e allegata al verbale di udienza

Il giudice

Lorenzo Lentini

